

ALLEGATO C

PATTO PARASOCIALE AEROPORTO

Il presente contratto è stipulato a Reggio Emilia in data _____

TRA

COMUNE DI REGGIO EMILIA, con sede in Reggio Emilia, (RE), Piazza Prampolini 1, in persona del legale rappresentante dell'Ente o suo delegato

CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA, con sede in Reggio Emilia (RE), Piazza della Vittoria 3, in persona del legale rappresentante dell'ente

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, con sede in Reggio Emilia, (RE), Corso Garibaldi 59, in persona del legale rappresentante dell'Ente.....;

(d'ora in avanti congiuntamente le "Parti")

Premesso che:

- gli enti pubblici sottoscrittori del presente patto parasociale detengono attualmente le seguenti percentuali di partecipazione nella società Aeroporto spa:
 - Comune di Reggio Emilia: partecipazione del 44,35%;
 - Camera di Commercio di Reggio Emilia: partecipazione del 33,75%
 - Provincia di Reggio Emilia: partecipazione del 17,94%;e complessivamente detengono il 96,04% del capitale sociale;
- l'orientamento del Ministero dell'economia e delle finanze del 15/02/2018 sostiene che il legislatore nel TUSP (decreto legislativo 175/2016) abbia voluto ampliare la fattispecie del "controllo" pubblico prevedendo che:
 - a) il controllo di cui all'articolo 2359 c.c. possa essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall'esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse;
 - b) si realizzi una ulteriore ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a), quando *"in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"*;
- le deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna n. 87/2018/VSGO, n. 78/2018/VSGO e n. 36/2018/VSGO inviate ai soci pubblici sottoscrittori del presente patto richiedono una formalizzazione del controllo pubblico;
- sulla base della attuali percentuali di partecipazione le parti ritengono necessario valorizzare la proprietà pubblica garantendo la collaborazione dei tre enti nella determinazione degli indirizzi strategici della società, nel rispetto delle singole specificità;

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto

Le Parti costituiscono un sindacato ai sensi dell'art. 2341-bis comma 1 lett. c) del Codice Civile, nella forma del cd. "sindacato di controllo", al fine di condividere l'esercizio dell'influenza dominante congiunta sulla società.

2. Obblighi delle Parti Natura del patto di concerto

In applicazione del presente patto di concerto, le parti aderenti si obbligano a definire in modo coerente e concordato obiettivi strategici, programmi e progetti verso cui dirigere l'azione della società.

A tal fine, antecedentemente ogni assemblea della società e nelle altre occasioni in cui si ritiene opportuno, le parti si obbligano a confrontare le rispettive posizioni e a definire obiettivi e strategie comuni sulle seguenti tematiche spettanti all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria come da Statuto e di seguito rappresentate:

- deliberazione in ordine alla scelta tra Consiglio di Amministrazione e Amministratore Unico, nominare i membri del Consiglio di Amministrazione o nominare l'Amministratore Unico;
- nomina dei componenti del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione dei conti;
- approvazione delle direttive generali di sviluppo e di azione della Società, su proposta dell'Amministratore Unico;
- approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti, sia di massima che esecutivi, inerenti la costruzione di immobili;
- deliberazione in merito al compenso degli Amministratori, e dei membri del Collegio Sindacale, del soggetto incaricato della Revisione dei Conti, prendendo a riferimento, per questi, le tariffe professionali;
- deliberazione nelle materie previste dall'articolo 2365 codice civile;
- decisione in merito all'eventuale scioglimento anticipato della Società;
- modificazione di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società.

3. Inadempimento

Le parti sono obbligate a rispettare il Patto. Nel caso in cui una delle parti voglia retrocedere dall'obbligo di confronto e consultazione prima della scadenza, il presente patto dovrà essere rivisto e rimodulato.

4. Durata

Il presente patto ha una durata di anni 3 (tre) ed è rinnovabile alla scadenza. Il rinnovo avviene tacitamente.

5. Modifiche

Nessuna modifica o integrazione al presente patto parasociale avrà forza vincolante a meno che non sia fatta per iscritto e venga sottoscritta dalle parti firmatarie dell'accordo iniziale.

6. Clausola arbitrale e legge applicabile.

Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza dall'interpretazione o esecuzione del presente Patto e che possano formare oggetto di arbitrato, verranno deferite alla decisione rituale e secondo diritto di un Arbitro Unico dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

Al presente Patto si applica la legge italiana.

Reggio Emilia, _____

Comune di Reggio Emilia _____

Camera di Commercio di Reggio Emilia _____

Provincia di Reggio Emilia _____